

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 settembre 2017


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE	REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2017, n. 4/R.</p> <p><b>Regolamento regionale recante: «Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni (articolo 16, legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)».</b> (17R00115)..... Pag. 1</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 febbraio 2017, n. 3.</p> <p><b>Modifica del Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia.</b> (17R00112) ... Pag. 7</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2017, n. 5/R.</p> <p><b>Regolamento regionale recante: Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R recante: «Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)».</b> (17R00116)..... Pag. 3</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 febbraio 2017, n. 4.</p> <p><b>Regolamento sull'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione civile e sulle connesse modifiche di norme provinciali.</b> (17R00113) ..... Pag. 7</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2017, n. 6/R.</p> <p><b>Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)».</b> (17R00133)... Pag. 5</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 febbraio 2017, n. 5.</p> <p><b>Modifiche al regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici.</b> (17R00127)..... Pag. 8</p>
	<p><b>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</b></p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2017, n. 044/Pres.</p> <p><b>Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).</b> (17R00214) Pag. 9</p>



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 febbraio 2017, n. 047/Pres.

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21. (17R00215) . . . . .** Pag. 12


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2017, n. 048/Pres.

**Legge regionale n. 42/1996 art. 18 comma 4. Regolamento del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. (17R00216) . . . . .** Pag. 13

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 1° marzo 2017, n. 4.

**Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale. (17R00148) . . . . .** Pag. 20



## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2017, n. 4/R.

**Regolamento regionale recante: «Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni (articolo 16, legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU7S2 del 16 febbraio 2017)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5-4645 del 13 febbraio 2017;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, modalità di implementazione e gestione*

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), è istituito il «Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni».

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) dalle risorse stanziare dalla Regione Piemonte in applicazione della legge regionale n. 5/2016;

b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle vittime di discriminazione che hanno avuto accesso al Fondo nella misura di quanto riconosciuto dalla Regione o dall'ente gestore come somma da liquidare;

c) dalle somme che pervengono al Fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.

3. La Regione, per la gestione dello stesso, può, attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore.

#### Art. 2.

*Accesso al Fondo*

1. Possono accedere al Fondo, senza limite di età, le vittime di discriminazione, le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso e le istituzioni di parità legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali per quei procedimenti giudiziari che violano i principi contenuti nella legge regionale n. 5/2016.

2. I soggetti e le organizzazioni di cui al comma 1 devono scegliere un avvocato o una avvocatata patrocinante iscritta agli elenchi di cui all'art. 16, comma 3 della legge regionale n. 5/2016.

3. I soggetti e le organizzazioni che possono accedere al Fondo devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere domiciliate/domiciliati in Piemonte;

b) avere avviato un procedimento giudiziario con connotazioni di discriminazione;

c) il procedimento intentato deve riferirsi ad atti compiuti sul territorio piemontese;

d) avere un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato;

e) aver avviato un procedimento giudiziario contro la o le discriminazioni subite tra quelli individuati all'allegato A del presente regolamento;

f) avere individuato un avvocato/a patrocinante all'interno di un elenco di avvocati specializzati individuato dall'Ordine.

4. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della persona che avvia il procedimento, anche nel caso in cui l'azione sia promossa o adiuvata da organizzazioni e istituzioni di parità.

5. Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

6. Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

7. Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.

8. Le persone e le organizzazioni che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa.

9. Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.

#### Art. 3.

*Criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo*


1. L'erogazione della disponibilità del Fondo prevede due fasi:

a) ammissione al Fondo;

b) liquidazione.

a) *Ammissione al Fondo.*

a.1) Gli avvocati e le avvocatate patrocinanti scelti dai soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte e/o dall'ente gestore. Tali modelli e procedure saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte e dell'ente gestore entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



a.2) La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata.

a.3) Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda.

a.4) Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'art. 6 che si esprime in via definitiva entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

#### b) Liquidazione.

b.1) La liquidazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato, come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, è presentata alla Regione Piemonte e/o all'ente gestore.

b.2) I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, qualora le spese legali non vengano poste a carico della controparte, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della legge regionale n. 5/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.

b.3) La Regione o l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

b.4) Avverso la decisione di diniego è ammesso ricorso entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'art. 6 che si esprime in via definitiva entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

#### Art. 4.

##### *Recupero dei contributi e controlli*

1. La Regione e/o l'ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima della discriminazione.

2. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o l'ente gestore del Fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il Consiglio dell'Ordine.

3. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

4. L'avvocato/avvocata è tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

5. Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

6. Nel caso di irregolarità la Regione e/o l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.

7. Avverso le decisioni dell'ente gestore è possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'art. 6 entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

#### Art. 5.

##### *Parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle*

1. Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012), ridotti del 25 per cento.

2. Per eventuali contestazioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 6.

#### Art. 6.


##### *Risoluzione delle controversie connesse*

1. Le controversie relative all'applicazione del presente regolamento, sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione composta da:

a) tre rappresentanti della Regione Piemonte nominati rispettivamente due dalla Direzione coesione sociale e uno dalla Direzione affari istituzionali e avvocatura;

b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato;

c) due rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati a cui è iscritto/iscritta l'avvocato/avvocata patrocinante;





2. La stessa Commissione affronta ogni altra attività e questione connessa al presente regolamento, comprese le attività di promozione e verifica di applicazione dello stesso.

3. La Regione e/o l'ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione.

#### Art. 7.

##### *Modalità di informazione e promozione del Fondo*

1. La Regione Piemonte, l'ente gestore del Fondo e i consigli degli ordini degli avvocati si impegnano periodicamente a fornire la massima informazione sulla legge regionale n. 5/2016, con particolare riferimento al Fondo di cui all'art. 16 della medesima legge, attraverso:

a) la pubblicazione integrale del testo della legge regionale, dei regolamenti, e di ogni altro documento e materiale connesso ad essi, sui siti e sugli organi di stampa dei rispettivi enti;

b) la promozione delle opportunità previste dal Fondo e della legge regionale, presso ciascun avvocato e avvocatessa operante sul territorio regionale, le forze di polizia e le autorità giudiziarie, i soggetti facenti parte della rete regionale antidiscriminazioni, ed ogni altro ente, istituzione o associazione si ritenga opportuno;

c) la definizione di iniziative *ad hoc* per la promozione della legge regionale e del Fondo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 13 febbraio 2017

CHIAMPARINO

17R00115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2017, n. 5/R.

**Regolamento regionale recante: Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R recante: «Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)».**

*(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 del 16 febbraio 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7)*

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2;

Visto il regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-4656 del 13 febbraio 2017;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R*

1. Il comma 3 dell'art. 10 del regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R è sostituito dal seguente:

«3. Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio naturali del benessere, se non estese ad attività mediche e di estetista, l'imprenditore agricolo può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) purché le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento della struttura nel suo complesso che può coincidere con la figura del titolare.»

#### Art. 2.

##### *Inserimento dell'art. 13-bis del regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R*

1. Dopo l'art. 13 del regolamento 1° marzo 2016, n. 1/R è inserito il seguente:


«Art. 13-bis. *(Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di «posto tappa».)* —

1. Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva «posto tappa» soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;

b) sono parte di una rete di strutture ricettive costituite in forma associativa per la gestione del servizio di «posto tappa» e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;

c) il titolare o altre persone del nucleo familiare della struttura ricettiva parlano e comprendono a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea,



oltre alla lingua italiana, e hanno una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità;

d) riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti;

2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti:

a) un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all'interno della struttura è altresì consentito il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall'escursionista;

b) un servizio, anche non assistito, di prima colazione;

c) un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;

d) materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località.».

#### Art. 3.

##### *Inserimento dell'art. 13-ter del regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R*

2. Dopo l'art. 13-bis del regolamento 1° marzo 2016, n. 1/R è inserito il seguente:

«Art. 13-ter. (Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di «posto tappa».) —

1. Le strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare garantiscono le seguenti modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico:

a) segnalazione del posto tappa con apposizione di una vetrofania adesiva a forma romboidale da apporre sulla porta di accesso alla struttura ricettiva e riportante, dall'alto in basso, i seguenti caratteri:

1a) logo della Regione Piemonte;

2a) denominazione del posto tappa e della struttura ricettiva;

3a) simbolo di una casetta in colore marrone con quattro piccole finestre al centro;

4a) logo o loghi dell'itinerario.

In alternativa o in aggiunta, è consentito l'utilizzo del logo mediante realizzazione del medesimo su targa romboidale in plexiglass da apporre in maniera visibile all'esterno ed in prossimità dell'ingresso alla struttura;

b) segnalazione della presenza del posto tappa con eventuali cartelli indicatori, pannelli informativi regolarmente autorizzati per assicurare l'accessibilità alla struttura nel tratto di percorso tra l'itinerario e la struttura stessa;

c) segnalazione della presenza del posto tappa su portali web informativi turistici ovvero su applicazioni informatiche o supporti informativi tradizionali (brochure, cartografie, etc...).

2. Le specifiche tecnico-grafiche del logo distintivo con le relative modalità di utilizzo sono definite nell'allegato D del presente regolamento.».

#### Art. 4.

##### *Integrazioni agli allegati del regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R*

1. Dopo l'allegato C del regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R sono aggiunti i seguenti:

«1. Allegato D - Linee guida per l'attribuzione del logo distintivo e per la denominazione aggiuntiva di «posto tappa» composto da due sezioni:

a) Sezione I - Requisiti, concessione, comunicazione pubblica e sanzioni;

b) Sezione II - Modello PT da valersi come concessione d'uso della Regione Piemonte del logo distintivo «posto tappa».

2. Allegato E - Linee guida per l'attribuzione della classificazione dell'attività di «ospitalità rurale familiare» nella Regione Piemonte;

3. Allegato F - Linee guida per l'attribuzione del logo distintivo ai fini dell'individuazione delle aziende agricole che svolgono attività di ospitalità rurale familiare composto da tre sezioni:

a) Sezione I - Linee guida per l'attribuzione del logo distintivo ai fini dell'individuazione delle aziende agricole che svolgono attività di ospitalità rurale familiare;

b) Sezione II - Modello ORF da valersi come concessione d'uso della Regione Piemonte del logo distintivo denominato «ospitalità rurale familiare»;

c) Sezione III - Adozione della targa identificativa in ospitalità rurale familiare nella Regione Piemonte.».

#### Art. 5.

##### *Urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 13 febbraio 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00116



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2017, n. 6/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU9 del 2 marzo 2017)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-4707 del 27 febbraio 2017;

E M A N A

il seguente regolamento:

### Art. 1.

#### *Finalità*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), disciplina modalità e strumenti di attuazione delle politiche regionali contro le discriminazioni in Piemonte nonché gli aspetti connessi alla realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

### Art. 2.

#### *Criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte*

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2016, è istituita la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale.

2. La Rete è costituita dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, dai Nodi territoriali e dai Punti informativi come disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5.

### Art. 3.

#### *Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte*

1. Il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 5/2016 presso la struttura regionale competente in materia di coesione sociale, svolge i seguenti compiti:

a) coordinamento, programmazione e gestione delle attività di comunicazione, informazione, formazione ed aggiornamento della Rete regionale di cui all'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 5/2016 e delle attività dei Nodi e dei Punti;

b) supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'art. 12, comma 3 della legge regionale n. 5/2016;

c) monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale;

d) coordinamento del Gruppo interdirezionale anti-discriminazioni, di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 5/2016;

e) gestione dei rapporti con UNAR, enti, istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro attive sulla materia a livello regionale, nazionale ed internazionale.

2. Al Centro sono, altresì, assegnate tutte le funzioni utili per la promozione della legge regionale n. 5/16 ed i principi in essa sanciti, da attuare sulla base di specifiche collaborazioni con le strutture regionali competenti per materia o attivate attraverso il Gruppo interdirezionale antidiscriminazioni di cui all'art. 7.

3. La composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro sono definite con provvedimento della struttura regionale competente.

4. Le modalità di raccordo tra il Centro e gli organismi esterni alla Regione sono regolati attraverso specifici atti di intesa e collaborazione, sottoscritti di norma per quanto riguarda la Regione dalla struttura regionale competente, che definiscono:

a) l'oggetto dell'accordo;

b) i compiti affidati a ciascuno dei contraenti;

c) le modalità di rinnovo e di finanziamento delle iniziative generate dagli accordi stessi.

### Art. 4.

#### *Nodi territoriali*

1. I Nodi hanno competenza territoriale, di norma corrispondente con i territori provinciali e metropolitano.

2. I Nodi sono parte integrante della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, sono coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e svolgono le seguenti attività:


a) accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;

b) costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni;

c) monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni a livello territoriale.

d) informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel territorio di competenza, con la supervisione del Centro.

3. Per l'istituzione dei Nodi la struttura regionale competente individua gli enti pubblici adeguati a svolgere le funzioni di cui al comma 2, con i quali stipula apposite intese che definiscono le caratteristiche strutturali del Nodo e del personale addetto e le modalità di collaborazione. Tali intese non sono onerose.





4. Per il funzionamento dei Nodi, la Regione può avvalersi anche del personale e delle strutture regionali dislocati sul territorio.

#### Art. 5.

##### *Punti informativi*

1. I Punti informativi, parte della Rete regionale contro le discriminazioni, sono attivati dai Nodi nell'ambito dei propri territori, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, di concerto con il Centro.

2. I Punti possono essere costituiti da enti, istituzioni, organizzazioni senza scopo di lucro e dipendono dal Nodo attivo sullo stesso territorio, fatte salve le competenze di coordinamento della rete attribuite al Centro.

3. I requisiti necessari per l'individuazione dei Punti sono definiti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, di concerto con i Nodi.

4. Svolgono le seguenti attività:

*a)* diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e sui contenuti della legge regionale n. 5/2016 con riferimento al territorio di propria competenza o per uno specifico *target* di popolazione;

*b)* accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle stesse al Nodo territoriale di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per l'individuazione di soluzioni.

5. Ogni Punto redige una relazione annuale sull'attività svolta e partecipa alla progettazione delle attività della Rete regionale contro le discriminazioni e dei Nodi territoriali.

#### Art. 6.

##### *Modalità per l'approvazione del Piano contro le discriminazioni*

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, approva il Piano contro le discriminazioni di cui all'art. 12, comma 3 della legge regionale n. 5/2016 che contiene:

*a)* gli obiettivi che la Giunta si prefigge nel triennio nella applicazione della legge regionale;

*b)* le risorse, economiche e umane, individuate per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*.

2. Alla redazione, realizzazione e verifica del Piano di cui al comma 1, collaborano i seguenti soggetti coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni:

*a)* il gruppo interdirezionale antidiscriminazioni di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 5/2016;

*b)* gli organismi di parità regionali, il cui parere consultivo è raccolto prima dell'adozione del Piano stesso ed ogni qualvolta il Centro e la struttura regionale competente lo ritengono opportuno;

*c)* il gruppo dei referenti dei Nodi.

3. Prima dell'approvazione del Piano, la relativa documentazione è sottoposta ai soggetti di cui al comma 2 ed i loro pareri, se non accolti dalla Giunta regionale, sono allegati alla documentazione stessa.

4. Lo schema di Piano è altresì sottoposto all'attenzione delle:

*a)* organizzazioni di settore con sede in Piemonte, identificate, a partire da quelle iscritte agli elenchi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;

*b)* organizzazioni di settore che rispondono ad uno specifico avviso pubblico, adottato dalla struttura regionale competente, per la ricerca di soggetti interessati all'applicazione della legge regionale n. 5/16 ed al suo Piano triennale;

*c)* organizzazioni e delle singole persone che vogliono partecipare ad una consultazione pubblica on line su tale documento e/o su altri che il Centro regionale e la struttura regionale competente ritengono di dover porre in consultazione pubblica.

5. La consultazione può avvenire sia in riunioni convocate *ad hoc* che attraverso l'uso di metodi informatici.

6. La verifica del Piano può essere affidata a un soggetto esterno alla Regione, scelto dalla struttura regionale competente sulla base di specifica competenza nell'attività di valutazione in ambito sociale e con particolare riferimento alle politiche di parità.

#### Art. 7.

##### *Criteri operativi del gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni*

1. Il gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 5/2016, coordinato dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, ha il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali nonché di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione previste agli articoli 4, comma 3 e 18, comma 2 della legge regionale n. 5/2016.

2. Il gruppo di lavoro è composto:

*a)* da un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali;

*b)* da un rappresentante del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione;


*c)* dalla consigliera o dal consigliere di parità regionale;

*d)* dal difensore civico regionale;

*e)* dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

*f)* dal garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Il gruppo di lavoro interdirezionale si riunisce almeno una volta all'anno in seduta plenaria ed organizza le proprie attività, di norma, attraverso Tavoli di lavoro. Ulteriori modalità organizzative e di funzionamento sono definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente.





4. Il Gruppo può inoltre avvalersi, qualora necessario, della collaborazione gratuita di ulteriori dipendenti del consiglio regionale e della giunta regionale e di altri esperti esterni.

Art. 8.

*Collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie*

1. La Regione, anche tramite il Centro regionale contro le discriminazioni, può coinvolgere gli organismi e le istituzioni di parità contro le discriminazioni, di livello regionale, nazionale ed europeo, per l'applicazione della legge regionale n. 5/2016 ed in particolare per il sostegno e l'indirizzo della rete regionale antidiscriminazioni di cui all'art. 12 della legge medesima. Di norma il rapporto è regolato attraverso uno specifico accordo che per la Regione è sottoscritto dal responsabile della struttura regionale competente o suo delegato.

Art. 9.

*Verifica sull'attuazione del regolamento*

1. La Regione affida l'istruttoria della verifica del presente regolamento al gruppo di lavoro di cui all'art. 7 e ne propone eventuali modifiche ed integrazioni nelle relazioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 5/2016, valutando l'eventuale contributo di istituzioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 27 febbraio 2017

*Il Vice Presidente*  
RESCHIGNA

17R00133

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 febbraio 2017, n. 3.

**Modifica del Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 2 nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 28 febbraio 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 febbraio 2017, n. 154

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 febbraio 2017

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

*(Omissis).*

17R00112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 febbraio 2017, n. 4.

**Regolamento sull'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione civile e sulle connesse modifiche di norme provinciali.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 2 nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 28 febbraio 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 17 del 10 gennaio 2017;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Agenzia per la Protezione civile e le modifiche connesse di altre norme provinciali sono indicati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.



## Art. 2.

*Istituzione aree funzionali*

1. Ai sensi dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della provincia 25 giugno 1996, n. 21, sono istituite le seguenti aree funzionali dell'Agenzia per la Protezione civile, con le relative competenze di cui all'allegato A del presente decreto:

- a) area funzionale antincendi;
- b) area funzionale bacini montani;
- c) area funzionale amministrazione e contabilità.

2. Il trattamento economico spettante ai responsabili delle aree funzionali è specificato con apposito provvedimento del Presidente della provincia.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 febbraio 2017

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 febbraio 2017, n. 5.

**Modifiche al regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici.**

(*Publicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 7 marzo 2017*)

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 172 del 14 febbraio 2017

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, le parole «impianto di riscaldamento» e «impianti di riscaldamento» sono sostituite rispettivamente dalle parole «impianto termico» e «impianti termici».

2. Nel titolo e nel testo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, le parole «Heizanlage» e «Heizanlagen» sono sostituite rispettivamente dalle parole «Heizungsanlage» e «Heizungsanlagen».

## Art. 2.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, è così sostituito:

«Art. 7 (*Verbale di collaudo e libretto di impianto per impianti termici*). — 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi. L'impianto termico comprende i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici anche gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;


b) per “manutenzione ordinaria dell'impianto termico”, le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

c) per “manutenzione straordinaria dell'impianto termico”, gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

d) per “proprietario dell'impianto termico”, chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

e) per “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”, la persona fisica o giuridica che è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Il terzo responsabile deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali vigenti e comunque deve possedere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa. Il nominativo del terzo responsabile deve essere riportato nel libretto di impianto.

2. Il verbale di collaudo dell'impianto termico utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura inferiore a 110°C deve essere redatto secondo l'allegato D1 al presente regolamento.



3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, come definito al comma 1, lettera *d*), o in sua vece ad un terzo responsabile come definito al comma 1, lettera *e*), del presente articolo.

4. La manutenzione ordinaria degli impianti termici di cui al comma 1, lettera *b*), deve essere effettuata con le seguenti periodicità, indipendentemente dalla tipologia di combustibile:

per generatori con potenza nominale < 35 kW, periodicità dettata dal costruttore della caldaia o, in assenza di altre indicazioni, periodicità dettata dal l'installatore;

per generatori con potenza nominale ≥ 35 kW, periodicità dettata dal costruttore della caldaia e comunque almeno una volta all'anno.

5. A partire da una potenzialità nominale dell'impianto pari a 10 kW, il proprietario ha l'obbligo di detenere e custodire presso l'impianto il libretto d'impianto di cui all'allegato D2 al presente regolamento. Del libretto di impianto devono essere compilate solamente le schede pertinenti all'impianto considerato. Le schede del libretto non strettamente pertinenti all'impianto considerato devono essere compilate solo nel caso in cui si debba ottemperare ad eventuali altri obblighi di legge.

6. Il verbale di collaudo è depositato in comune ai fini del rilascio del l'autorizzazione all'esercizio.

7. La regolare tenuta del libretto di impianto e il rispetto degli obblighi in esso contenuti sostituiscono il rinnovo periodico del l'autorizzazione all'esercizio.

8. I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sugli impianti esistenti. Il libretto di impianto deve essere sempre tenuto a disposizione dei suddetti funzionari ai fini del controllo.».

#### Art. 3.

1. Dopo l'allegato A-D al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è inserito l'allegato D2, allegato al presente decreto, composto da:

allegato A: libretto di impianto;

allegato B: istruzioni per la compilazione del libretto di impianto.

#### Art. 4.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 febbraio 2017

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00127

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2017, n. 044/Pres.

**Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 18/2015 che prevede che con Regolamento di attuazione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in base alla tipologia di enti e classi demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi;

Considerato, altresì, che il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 18/2015 ha precisato che il suddetto Regolamento definisce, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 190 di data 10 febbraio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento regionale concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione».





sione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

**Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).**

(Omissis).

### Art. 1.

#### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale, istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi, in attuazione dell'art. 26, comma 3, della medesima legge regionale n. 18/2015.

2. Il presente regolamento definisce le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, in attuazione dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 18/2015.

3. Il presente regolamento definisce, altresì, le procedure del sorteggio, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2015.

### Art. 2.

#### Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali

1. L'elenco regionale, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 18/2015, è articolato in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, raggruppati nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, secondo tre sottofasce:

- 1) A- comuni con popolazione fino 5.000 abitanti;
- 2) B- comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 3) C- comuni con popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, comuni previsti all'art. 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e Unioni territoriali intercomunali.

### Art. 3.

#### Iscrizione nell'elenco regionale

1. Ai fini dell'inserimento dei soggetti nell'elenco regionale trova applicazione l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»).

2. I soggetti vengono inseriti nell'elenco regionale in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, secondo le fasce di cui all'art. 2, comma 1.

3. I soggetti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascuna fascia.

### Art. 4.

#### Requisiti per iscrizione nell'elenco regionale

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono avere conseguito, nel periodo decorrente dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

2. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia A, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno tre anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

3. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia B, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

4. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia C, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno otto anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno sei anni.

5. Per l'inserimento nella fascia 2, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.


6. I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine e che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 1, ma non hanno maturato il requisito del numero di incarichi necessari per l'inserimento nella fascia 1), possono, a domanda, essere inseriti nella fascia 2) solamente per il periodo necessario per maturare il requisito mancante riferito al numero di incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo al numero degli incarichi, i medesimi soggetti possono fare domanda per essere iscritti solo nella fascia 1).

7. Lo svolgimento dei percorsi formativi avviene con le modalità ed i termini definiti nel programma di formazione di cui all'accordo previsto dall'art. 26, comma 5, della legge regionale n. 18/2015.

### Art. 5.

#### Modalità per la presentazione della domanda d'iscrizione nell'elenco regionale

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco regionale, sottoscritta digitalmente e corredata dagli elementi comprovanti il possesso dei requisiti





richiesti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, utilizzando la modulistica, ivi pubblicata, approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.

2. Il modello di domanda è definito in accordo con gli Ordini e deve essere corredato dal *curriculum vitae* del richiedente.

#### Art. 6.

##### *Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale*

1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 è accertato nei confronti di tutti i richiedenti prima dell'inserimento nell'elenco regionale. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'iscrizione al registro dei revisori legali o all'Ordine e il conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché acquisisce altri dati utili, sulla base di informazioni periodiche comunicate dagli Ordini e dagli uffici ministeriali competenti, previo accordo con i medesimi.

2. In qualsiasi momento la Regione può effettuare controlli a campione per accertare la veridicità delle informazioni fornite dagli interessati, in accordo con gli Ordini e gli uffici ministeriali competenti.

#### Art. 7.

##### *Formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale*

1. L'elenco regionale è formato entro la data stabilita con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, con l'inserimento dei richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, che presentano domanda entro la data stabilita con il medesimo decreto.

2. Per ciascun revisore l'elenco regionale riporta:

a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;

b) la residenza;

c) la data e il numero d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine.

3. L'elenco regionale è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico in forma sintetica sulle pagine del sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

#### Art. 8.

##### *Aggiornamento dell'elenco regionale*

1. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le domande di iscrizione sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno e l'inserimento avviene entro il 31 dicembre.

2. Il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, da attestare con dichiarazione sostitutiva mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1° al 31 ottobre di ogni anno. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva nei termini previsti comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

#### Art. 9.

##### *Sorteggio dei revisori*

1. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, su richiesta dell'ente locale interessato, pubblica sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente e ne dà comunicazione agli Ordini. La manifestazione di disponibilità da parte dei soggetti interessati deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.

2. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di disponibilità, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verifica anche mediante gli Ordini e gli uffici ministeriali competenti la sussistenza di eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che hanno presentato la manifestazione di disponibilità.

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali procede al sorteggio dei nominativi dei revisori, che formano la rosa di nove in caso di collegio e di tre in caso di organo monocratico, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27, comma 4, della legge regionale 18/2015, mediante la procedura informatizzata attivata a tal scopo.

4. I nominativi sorteggiati sono comunicati agli interessati e all'ente locale richiedente per la successiva nomina e conferimento dell'incarico. Gli esiti del sorteggio sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.

5. Nel caso in cui a carico dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 3 risultino eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica all'ente locale interessato i nominativi e procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che avevano manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.

6. Nel caso in cui nessun soggetto manifesti la propria disponibilità ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali provvede a ripubblicare, per altri 15 giorni, sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la presentazione della domanda a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente. Qualora nessun soggetto manifesti la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, il sorteggio viene effettuato tra tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

#### Art. 10.

##### *Nomina dei revisori e composizione del collegio*

1. L'ente locale nomina l'organo di revisione scegliendolo tra i soggetti sorteggiati ai sensi dell'art. 9.

2. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di revisione, l'atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti inseriti temporaneamente nella fascia 2, ai sensi dell'art. 4, comma 6.


3. Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali nei dieci anni precedenti all'anno di nomina, nonché in possesso del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel medesimo triennio. In caso di egual numero di incarichi ricoperti, si tiene conto della maggior dimensione demografica degli enti presso cui è stato svolto l'incarico.

4. L'ente locale deve comunicare, anche in modalità telematica, il conferimento dell'incarico di revisore alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

#### Art. 11.

##### *Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale*

1. La mancata dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento come previsto all'art. 8, comma 2, del medesimo regolamento, comporta la cancellazione dall'elenco regionale.



2. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali acquisisce dagli Ordini e dagli uffici ministeriali competenti le informazioni relative ad eventuali situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali.

Art. 12.

*Disposizione transitoria*

1. L'elenco regionale diviene operativo a decorrere dal 1° settembre 2017.

2. In sede di prima applicazione le domande per l'iscrizione nell'elenco regionale devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dal 15 aprile al 15 maggio 2017 e l'inserimento avviene entro il 31 agosto 2017.

3. In sede di formazione dell'elenco regionale, i richiedenti l'iscrizione devono aver conseguito i trenta crediti formativi previsti dall'art. 4, comma 1, nel triennio 2014-2016.

4. In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, sono ritenuti validi i crediti formativi conseguiti partecipando a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2017.

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

**17R00214**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 febbraio 2017, n. **047/Pres.**

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 «Norme regionali in materia di attività culturali» che autorizza

l'amministrazione regionale a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale del Friuli-Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sugli incentivi annuali che lo Stato eroga agli organismi medesimi per la propria attività a valere sul fondo unico per lo spettacolo (FUS) e prevede che con regolamento regionale siano definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione dei citati interventi;

Visto in particolare il comma 3 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale siano definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di concessione delle anticipazioni di cassa;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 2015, n. 021/Pres., recante il «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto l'art. 6, comma 41, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), le parole: «, nell'importo massimo di 5 milioni di euro, e comunque» sono soppresse;

Ritenuto di dover adeguare il contenuto del regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 021/Pres./2015 alla citata disposizione modificata e di dover apportare ulteriori correttivi dettati dall'applicazione pratica del regolamento;

Visto l'art. 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 202 del 10 febbraio 2017;

Decreta

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse



culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21.**

(Omissis).

### Art. 1.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015, le parole: «e comunque non può superare i 5 milioni di euro», sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015, le parole: «dalla notizia», sono sostituite dalle parole: «dalla data del decreto di concessione del contributo statale».

### Art. 2.

*Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015*

1. Al primo periodo della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015, le parole: «dalle liquidazioni statali», sono sostituite dalle parole: «dalla data dei decreti di liquidazione dei contributi statali».

2. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione.».

3. Al primo periodo della lettera *a)* del comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015, le parole: «dalle liquidazioni statali», sono sostituite dalle parole: «dalla data dei decreti di liquidazione dei contributi statali».

4. Alla lettera *d)* del comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015, dopo le parole: «domanda di contributo», è aggiunta la parola: «statale», e le parole: «entro trenta giorni dalla notizia dell'importo del contributo, della eventuale differenza tra il contributo anticipato e quello concesso», sono sostituite dalle parole: «qualora l'importo del contributo statale risulti inferiore a quanto anticipato, alla restituzione della differenza eccedente entro trenta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo statale».

5. Alla lettera *g)* del comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione.».

### Art. 3.

*Abrogazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 21/2015 è abrogato.

### Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

17R00215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 febbraio 2017, n. 048/Pres.

**Legge regionale n. 42/1996 art. 18 comma 4. Regolamento del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali», ed in particolare:

l'art. 42 che prevede l'istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie;

l'art. 18, che dispone in merito ai contenuti del regolamento del parco e sul procedimento per la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del regolamento stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie n. 44 del 21 dicembre 2015 - inviata a mezzo pec con prot. n. 0001779 del 29 dicembre 2015 e acquisita agli atti dal Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio prot. pec PMTMGEN-2015-39753-A del 31 dicembre 2015 con la quale vengono adottate modifiche al regolamento del Parco riguardanti in particolare la disciplina del trasporto di armi da caccia da parte di residenti proprietari di edifici interni al Parco (art. 13-bis);





Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico scientifico delle aree protette, nella seduta del 23 marzo 2016 con proposte di ulteriori modifiche del regolamento riguardanti gli articoli 4 (Attività di pascolo), 6 (Gestione della fauna selvatica), 10 (Attività ricreative, sportive, turistiche), 12 (Circolazione dei veicoli a motore) e 13-bis (Trasporto di armi da caccia da parte di residenti proprietari di edifici interni al parco);

Vista la nota prot. n. 22233/P del 22 luglio 2016 con la quale il servizio paesaggio e biodiversità ha trasmesso all'Ente Parco il predetto parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette nonché il testo del regolamento con inserite le ulteriori modifiche riguardanti gli articoli 4, 6, 10, 12 e 13-bis;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie n. 46 del 20 dicembre 2016 con la quale l'Ente ha preso atto del testo finale del Regolamento trasmesso con nota prot. 0001850 del 29 dicembre 2016;

Visto il testo del regolamento del Parco naturale delle Prealpi Giulie nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 18, comma 4, della legge regionale 42/1996, che dispone che detto regolamento venga approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sentito il Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della legge regionale 42/1996;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali e assetto posizioni organizzative) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2017 n. 192;

Decreta:

1. Per quanto esposto in narrativa, è approvato, ai sensi dell'art. 18 della legge 30 settembre 1996, n. 42, il «Regolamento del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie a seguito della presa d'atto del Consiglio direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. 46 del 20 dicembre 2016**

*Capo I*

NORME GENERALI

Art. 1.

*Norme generali*

1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all'art. 18 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno del parco e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS).

2. Il presente regolamento ha valore per l'intero territorio del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie ed è attuato dall'Ente parco, sottoposto alla vigilanza della Regione.

3. Ove non diversamente specificato, il direttore del parco provvede all'attuazione delle norme del regolamento di competenza dell'Ente parco, in conformità all'art. 29, comma 1, della legge regionale 42/1996.

4. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione, contenute nel PCS, in conformità all'art. 13 della legge regionale 42/1996.

5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 42/1996 viene attribuito all'Ente parco il compito di provvedere con proprio personale allo svolgimento delle pratiche amministrative relative ad autorizzazioni, incentivi ed indennizzi, previsti dal presente regolamento.

*Capo II*

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE


Art. 2.

*Attività agricole*

1. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole. Viene promossa la diffusione di colture attuate secondo metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali, anche quali miglioramenti ambientali a fini faunistici.

2. Il PCS individua come obiettivo primario la conservazione dei prati stabili, da attuarsi mediante l'incentivazione allo sfalcio dei medesimi. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato con specifico Regolamento approvato del Consiglio direttivo.

L'ente gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Il premio è corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica, da parte dell'Ente parco, dell'avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente.





## Art. 3.

*Attività selvicolturali*

1. La gestione dei boschi di proprietà pubblica viene attuata mediante Piano di Gestione Forestale (PGF) di cui alla legge regionale 9/2007 redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica e tenuto conto delle indicazioni contenute nel PCS e di altri piani di settore approvati dall'Ente parco. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente badare alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo qualitativo della fauna autoctona.

2. La revisione dei PGF riguarderà esclusivamente le superfici ricadenti nella zona RG di tutela generale. La zona RN di tutela naturalistica comprende i boschi dove non sono previsti prelievi a fini produttivi.

3. Tutti i nuovi PGF devono contenere l'individuazione della viabilità forestale principale - strada forestale - esistente e di progetto, secondo quanto previsto dal PCS.

Per la nuova viabilità devono essere descritte le tipologie costruttive e le precauzioni previste per limitare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Ogni Progetto di Riqualificazione Forestale Ambientale (PRFA) deve individuare le vie d'esbosco: piste o impianti a fune ed eventuali limitazioni temporali nell'esecuzione dei lavori di utilizzazione al fine di evitare disturbi e danni alla fauna nel periodo della riproduzione.

4. Su richiesta dell'Autorità forestale territorialmente competente l'Ente parco collabora per la stesura del verbale delle direttive relativo ai PGF, nonché per i PRFA di cui all'ultimo periodo del comma 3, sui quali è tenuto ad esprimersi con parere vincolante.

5. L'Ente parco promuove la formazione di imprenditorie boschive al servizio della proprietà privata, finalizzate alla razionale ed economica utilizzazione delle risorse forestali.

6. Le utilizzazioni forestali di boschi di proprietà privata possono avvenire solamente nella zona RG di tutela generale nel rispetto del Regolamento forestale di cui alla legge regionale 9/2007. Al fine di una corretta utilizzazione forestale, il proprietario può avvalersi della consulenza di tecnici messi a disposizione dall'Ente parco. Tramite il proprio personale, l'Ente parco collabora con le Stazioni forestali per la migliore e più consona applicazione del Regolamento forestale di cui alla legge regionale 9/2007. Eventuali interventi selvicolturali nella zona di tutela naturalistica RN potranno avvenire con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dall'Ente parco, in armonia con le finalità di tutela della zona RN.

## Art. 4.

*Attività di pascolo*

1. Per i pascoli e le malghe di proprietà pubblica sono redatti appositi piani pluriennali di uso e gestione, a cura dell'Ente parco, d'intesa con l'Ente proprietario.

2. Il pascolo di caprini viene esercitato previa autorizzazione, ai sensi del regio decreto 3267/23 e dell'art. 22 del D.P.G.R. 11 aprile 1989 n. 0174/Pres.. L'Ente parco, su richiesta dell'Ispettorato ripartimentale agricoltura e foreste (IAF) competente per territorio esprime proprio parere sulla richiesta di autorizzazione, in particolare sul numero di capi, la località e la superficie da destinare al pascolo, il periodo, la durata del pascolo ed il livello di sorveglianza.

2-bis. Il pascolo transumante è autorizzato in conformità alle disposizioni contenute dal PCS e alle misure di conservazione specifiche previste per la porzione di siti Natura 2000 ricadenti nel Parco; sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal Regolamento forestale di cui alla legge regionale 9/2007.

3. Il PCS individua come attività incentivabili gli interventi tendenti al miglioramento del cotico erboso e delle condizioni ambientali dei pascoli, sia in quota che in fondovalle. L'Ente parco provvede alla concessione dei premi incentivanti, fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile dei singoli progetti specifici, da erogare ai proprietari dei terreni, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento.

4. Si incentiva la monticazione delle malghe indicate dal PCS. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio

annuale, come determinato con specifico Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, calcolato per ogni giorno di permanenza in malga degli animali. Il premio è concesso al proprietario degli animali, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, limitatamente a quelli di provenienza regionale ovvero sottoposti ai controlli dei servizi veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, i quali provvederanno anche al trattamento contro l'echinococco dei cani da pastore.

5. Sono fatte salve le norme di polizia veterinaria che regolano la monticazione.

## Art. 5.

*Gestione della flora e della vegetazione*

1. Oltre a quanto già specificato per i prati, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti. In particolare, nella zona RN di tutela naturalistica, qualsiasi prelievo di specie vegetali necessita di autorizzazione da parte dell'Ente parco. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili.

2. Nella zona RG di tutela generale la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dal Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 9/2007.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 9/2007 necessita di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo Regolamento. L'Ente parco, su richiesta della Provincia, esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Per motivi naturalistici e paesaggistici è promosso il censimento delle «Piante Monumentali» del parco, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e possono essere acquisite dall'Ente parco. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l'Ente parco provvede a corrispondere un equo indennizzo, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18. Le disposizioni di tutela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell'Ente parco.

## Art. 6.

*Gestione della fauna selvatica*

1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna selvatica è effettuato in conformità alle previsioni del PCS, del Piano faunistico regionale, del Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico e di eventuali altri piani di settore previsti dalla normativa vigente. Questi ultimi possono disciplinare puntualmente la gestione della fauna selvatica e prevedere specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

2. La gestione dell'ittiofauna e l'attività di pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, in conformità al PCS e ad eventuali altri piani di settore previsti dalla normativa vigente, d'intesa con l'Ente parco.

3. L'Ente parco accerta, tramite appositi studi sottoposti al parere del Comitato tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora tali studi, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, prevedano prelievi faunistici, l'Ente parco dispone in merito, come disposto dall'art. 36, comma 5, della legge regionale n. 42/1996.



## Art. 7.

*Attività scientifiche*

1. Si considera come obiettivo primario la ricerca scientifica all'interno del territorio del parco, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali.

2. L'Ente parco svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge regionale 42/1996.

## Art. 8.

*Attività didattiche e attività educative*

1. L'Ente parco gestisce - sia con proprio personale, sia incaricando, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge regionale 42/1996, istituti, società, enti, associazioni, professionisti e/o esperti qualificati - le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale del parco.

2. L'Ente parco coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio del parco. A tal fine, gli enti, istituti ed associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dal parco, devono comunicare i propri programmi di attività all'Ente parco.

3. L'Ente parco collabora con enti, istituti, associazioni, società e privati, comprese le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche ed educative.

## Art. 9.

*Attività promozionali*

1. L'Ente parco gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza del parco e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.

2. L'Ente parco mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Ente parco provvede a registrare il nome e l'emblema del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie anche al fine di garantire una corretta attività promozionale propria ed altrui.

## Art. 10.

*Attività ricreative, sportive e turistiche*

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e del sottosuolo. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono deliberate dall'Ente parco e pubblicate sul proprio albo pretorio e su quello dei Comuni.

2. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita solo nelle apposite aree attrezzate a tale scopo.

3. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio ad eccezione di quelli utilizzati nelle operazioni di soccorso e di quelli al seguito delle mandrie e delle greggi in transito o autorizzate al pascolo, purché controllati costantemente dal pastore.

4. L'attività sciistica escursionistica è permessa di norma limitatamente alla viabilità forestale principale. Al di fuori di questa, essa viene esercitata con particolari attenzioni e cautele, evitando l'attraversamento dei boschi in fase di rinnovazione.

5. L'attività escursionistica si svolge di norma seguendo la rete sentieristica individuata dal PCS. L'Ente parco provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Ente parco può

stipulare convenzione con il C.A.I. al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Ente parco dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica e vie attrezzate.

6. L'attività cicloturistica con mountain bike si svolge lungo la viabilità principale e su quella definita nel PCS funzionale a tale scopo. A cura dell'Ente parco vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione delle mountain bike, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.

7. L'attività alpinistica è consentita in tutto il territorio del parco. L'Ente parco, qualora venga accertato che l'attività alpinistica interferisce con la fauna selvatica, in particolare con l'avifauna nidificante in parete, può interdire l'accesso a determinati itinerari. Le palestre per arrampicata sportiva dovranno rispettare le caratteristiche ambientali dei siti prescelti ed essere realizzate con materiali, modalità ed attrezzature idonee a garantire la sicurezza per gli arrampicatori. L'apertura delle palestre è autorizzata dall'Ente parco. Qualora l'Ente parco ravvisi che le palestre esistenti non siano conformi alle caratteristiche ambientali dei siti, potrà disporre la destrutturazione degli itinerari non idonei.

8. L'esercizio di attività di ippoturismo sono svolte previa stipula di apposita convenzione dei soggetti interessati con l'Ente parco.

9. Le manifestazioni e competizioni sportive sono consentite solo previa autorizzazione dell'Ente parco, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di incidenza.

10. Coloro che intendono svolgere attività speleologica devono attenersi a quanto previsto dal PCS, in particolare devono dare precisa comunicazione dei loro programmi escursionistici all'Ente parco, per motivi di sicurezza e di una eventuale tempestiva organizzazione dei soccorsi. Durante le escursioni nelle cavità si deve evitare di danneggiare o asportare concrezioni, di abbandonare rifiuti, di disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e di distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità. L'Ente parco potrà interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente.

La disostruzione di nuove cavità non elencate nel catasto grotte e la raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione dell'Ente parco, per comprovata reale motivazione scientifica.

11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all'art. 70 della legge regionale 2/2002, relative al campeggio mobile, L'Ente parco esprime parere tecnico-naturalistico per l'osservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente.

11-bis. Il campeggio con uso di tenda, di camper o roulotte è vietato su tutto il territorio del Parco ad esclusione delle zone RP. Sono consentiti bivacchi alpinistici, di una sola notte, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate e, pur in presenza di ricoveri montani o bivacchi, nel caso in cui essi non possano dare ospitalità perché al completo. Con le stesse modalità è consentita la collocazione di tende da campeggio in un'area a ridosso degli edifici esistenti. In deroga a quanto sopra e nel rispetto delle normative vigenti, può essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dal Parco, il campeggio temporaneo a singoli o gruppi organizzati. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente parco.


12. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

## Art. 11.

*Attività estrattiva*

1. L'Ente parco esprime parere vincolante sui progetti delle attività estrattive come disposto dall'art. 19, comma 3, lettera b della legge regionale 42/1996.

2. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni, frane e dissesti in genere deve essere concordata con l'Ente parco che si esprime con motivato parere del Consiglio direttivo; fanno eccezione gli interventi disposti dalla Protezione Civile per i casi di somma urgenza.



## Art. 12.

*Circolazione dei veicoli a motore*

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo capo III, art. 14, la circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità comunale, di seguito elencata:

a) da stavoli Gnivizza a Sant'Anna di Carnizza;

b) da Stavoli Gnivizza a Uccia, sulla quale, in deroga ai divieti di cui all'art. 15, lettere c) e b), è consentito il trasporto di armi da caccia scariche, contenute in apposite custodie, ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa;

c) da stavoli Tugliezzo a stavoli Cuel Lunc di sotto sulla quale, in deroga ai divieti di cui all'art. 15, lettere b) e c), è consentito il trasporto di armi da caccia scariche, riposte in apposite custodie e il trasporto di fauna selvatica o parte di essa;

d) dalla strada statale 646 alla località Sregnibosch;

e) dalla Strada statale 646 al Centro Turistico Pian dei Ciclamini;

f) dalla strada statale 646 al parcheggio per la palestra di Rocca di Pian dei Ciclamini.

3. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Ente parco a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche di approvvigionamento idrico ed attività socialmente utili. L'Ente parco, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'IAF competente per territorio, entro quindici giorni dalla data del l'autorizzazione stessa.

4. L'Ente parco può assicurare ai visitatori la percorrenza della viabilità principale mediante propri mezzi in alternativa e/o in sostituzione di eventuali altri mezzi privati o pubblici.

## Art. 13.

*Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria*

1. L'Ente parco esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 42/1996 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

b) le opere di sistemazione idraulica longitudinali e trasversali in calcestruzzo devono essere rivestite in pietra locale. Le opere miste devono prevedere l'impiego di pietra locale e legname (pino nero o larice). Le aree degradate per le quali si prevedono interventi di recupero ambientale devono essere sistemate mediante l'uso prevalente di tecniche di ingegneria naturalistica.

## Art. 13-bis.

*Trasporto di armi da caccia da parte di residenti proprietari di edifici interni al Parco*

1. I residenti nei comuni del Parco, proprietari di edifici siti all'interno dell'area protetta e detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio consentiti dalla legge e in possesso di regolare licenza, possono introdurre e trasportare le proprie armi o altri mez-

zi di cattura e distruzione della fauna consentiti dalla legge 157/1992 in conformità alle seguenti disposizioni:

a) nel corso della stagione venatoria, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio, limitatamente ai periodi definiti dalle disposizioni statali e regionali e nel rispetto della legge 157/92;

b) utilizzando la strada più breve o sentiero, in assenza di strada, sino all'edificio di proprietà all'interno del Parco.

2. Le armi trasportate devono essere scariche, riposte in apposita custodia e non suscettibili d'uso, né essere di pronta disponibilità. Qualora trasportate su automezzo, sono collocate in una sede separata da quella in cui vengono poste le munizioni.

3. Gli interessati devono inviare specifica comunicazione alla direzione del Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello indicato nell'allegato 1. Essa dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola, copia fotostatica del porto d'armi e della licenza di caccia.

4. Restano salve tutte le disposizioni in materia di porto d'armi previste dal codice civile e dalle vigenti normative in materia venatoria.

*Capo III*ATTIVITÀ CHE L'ENTE PARCO DISCIPLINA CON APPOSITE DISPOSIZIONI  
DA PUBBLICARSI ALL'ALBO DEI COMUNI DEL PARCO

## Art. 14.

*Disposizioni dell'Ente parco*

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco delibera, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera f) della legge regionale 42/1996, la disciplina delle attività di seguito elencate:

a) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, permessa esclusivamente in zona RG, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;

b) le limitazioni, per motivi di pubblico interesse, alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade consentite al pubblico transito;

c) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative e sportive che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di svernamento e riproduzione.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo art. 15. La deliberazione del Consiglio direttivo relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'Albo dell'Ente parco e dei comuni territorialmente interessati.

*Capo IV*


## DIVIETI

## Art. 15.

*Divieti*

1. In tutto il territorio del parco sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

a) l'uccisione, la cattura e il disturbo, nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, commi 2 e 3, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 54 del C.P.; sono fatti comunque salvi i casi fortuiti o di necessità e le normali operazioni connesse con le attività agricole e selvicolturali;





b) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, salvo specifica autorizzazione dell'Ente parco;

c) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia, fatto salvo quanto previsto dai precedenti art. 6 comma 3, art. 12 comma 2 lettera b) e c) e art. 13-bis;

d) l'introduzione di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, senza espressa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'introduzione o reintroduzione da parte di soggetti diversi dall'Ente parco, di specie animali selvatiche;

f) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate dell'Ente parco;

g) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;

h) l'introduzione di specie vegetali esotiche senza espressa autorizzazione dell'Ente parco;

i) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall'Ente parco, di cui al precedente art. 5 comma 4;

l) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'art. 636 codice penale;

m) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche idrologiche, naturalistiche e paleontologiche;

n) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi decreto legislativo n. 42/2004;

o) il sorvolo con velivoli a motore e alianti a scopo turistico-amatoriale-sportivo, compreso l'eliski, e tutti i sorvoli con velivoli a motore e con alianti a quote inferiori a 500 m dal suolo, calcolato in ogni direzione, vanno autorizzati dall'Ente parco, fatti salvi i casi in cui questi siano legati ad interventi di soccorso e urgenti di protezione civile.

p) il transito con motoslitte, salvo autorizzazione dell'Ente parco.

Art. 16.

#### *Sanzioni*

1. Le violazioni delle disposizioni dell'art. 16 del presente regolamento sono punite con le sanzioni penali previste dall'art. 30, comma 1, della legge 394/1991.

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996 sono punite con la sanzione amministrativa, da euro 51 a euro 516, prevista dall'art. 39, comma 3, della legge regionale 42/1996.

#### *Capo V*

##### CRITERI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

Art. 17.

#### *Criteri*

1. L'Ente parco, contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare i beni agro silvopastorali ed immobiliari.

2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell'Ente parco, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati, nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene;

b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 6/2008 e del regolamento di attuazione, D.P.Reg. 15 maggio 2009 n. 0128/Pres.

Art. 18.

#### *Modalità*

1. Il privato interessato all'ottenimento dell'indennizzo, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Ente parco, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché di valutazione dei danni sono adottati dal direttore del parco, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni - nella misura dichiarata ammissibile dal direttore del Parco, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative - è effettuata entro i 30 giorni successivi.

#### *Capo VI*

##### ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI DI CUI SONO CONCESSI A TERZI IL DIRITTO D'USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA DEL PARCO

Art. 19.

#### *Uso del nome ed emblema del Parco*


1. Il Consiglio direttivo dell'Ente approva specifici Regolamenti volti a disciplinare il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco.

2. Il Consiglio direttivo determina altresì la misura massima e minima dell'eventuale corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nei comuni del parco;

b) attività nei settori caratteristici del territorio dell'Ente parco quali l'artigianato, l'agricoltura, la selvicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio al parco.





Alla Direzione  
del Parco naturale delle Prealpi Giulie  
Piazza del Tiglio, 3  
33010 Resia (Ud)  
[parcoprealpigiulie@cert.spin.it](mailto:parcoprealpigiulie@cert.spin.it)

Oggetto: comunicazione di trasporto armi nel Parco da parte di residenti in periodo di stagione venatoria

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ frazione \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Comunica

di voler trasportare armi, all'interno dell'area protetta, dalla propria residenza ove sono denunciate, lungo il percorso più breve attraverso:

- la strada \_\_\_\_\_ (specificare)  
 il sentiero \_\_\_\_\_ (specificare)

sino all'edificio di proprietà sito all'interno del perimetro del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie in Comune di \_\_\_\_\_, distinto catastalmente al Foglio n. \_\_\_\_\_ Mappale n. \_\_\_\_\_ e ritorno attraverso il medesimo percorso.

Si forniscono di seguito i seguenti dati:

Estremi del porto d'armi: \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
scadenza \_\_\_\_\_

Armi da trasportare

Marca \_\_\_\_\_ tipo \_\_\_\_\_ matricola cassa \_\_\_\_\_ matricola canna \_\_\_\_\_  
munizioni \_\_\_\_\_ matricola eventuale canna di ricambio \_\_\_\_\_  
Marca \_\_\_\_\_ tipo \_\_\_\_\_ matricola cassa \_\_\_\_\_ matricola canna \_\_\_\_\_  
munizioni \_\_\_\_\_ matricola eventuale canna di ricambio \_\_\_\_\_

Altri mezzi di cattura \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.

Si allega la seguente documentazione:


- Copia fotostatica della licenza di caccia;
- Copia fotostatica documento d'identità.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

In fede

Compilare a macchina o in stampatello in maniera chiara e leggibile

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



## REGIONE SICILIA

LEGGE 1º marzo 2017, n. 4.

**Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 9 del 3 marzo 2017)*

### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Fondo regionale per la disabilità*

1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il «Fondo regionale per la disabilità», da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente.

2. L'intervento di cui al comma 1 è da considerarsi anche quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-assistenziale di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per gli obblighi assistenziali di cui al comma 2 concorreranno anche gli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale.

4. All'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: «Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.»

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 36.000 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 16.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950 e, quanto a 20.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 1, Programma 4, capitolo 219205.

6. Le limitazioni per dodicesimi per l'assunzione degli impegni e dell'effettuazione dei pagamenti non si applicano alle spese di cui al presente articolo.

7. Con successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana «Servizi sociali e sanitari», sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1.

Art. 2.


*Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione*

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, secondo le note di variazioni e le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 dicembre 2016, n. 27 e 29 dicembre 2016, n. 28, nonché secondo la nota di variazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 23 febbraio 2017, come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 28 febbraio 2017, che tiene conto degli effetti di cui all'art. 1.

Art. 3.

*Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale*

1. Nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l'incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-bis del decreto



legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° marzo 2017

CROCETTA

*Assessore regionale per l'economia:* BACCEI

*Assessore regionale per la salute:* GUCCIARDI


(*Omissis*).

17R00148

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-038) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 9 2 3 \*

€ 2,00

